

### **Articolo 140 D.Lgs 81/2008 - Ponti su ruote a torre**

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
3. *Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.*
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'*ALLEGATO XXIII*.
5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

#### **Sanzioni Penali**

##### **Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- *Art. 140, co. 1, 2, 4, 5: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]*
- *Art. 140, co. 3: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 [Art. 159, co. 2, lett. b)]*